

**Sentenza n. 07/2010**

**del 21/12/2010**

**FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO**

**La Commissione d'Appello Federale**

**Sezione distaccata Lombardia**

nelle persone di

Avv. Silverio Vitali                                      Presidente

Dott. Danilo Ariagno                                  Vice-presidente

Avv. Luisella Savoldi                                Commissario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello proposto dalla società OP VOLLEY, in persona del Presidente pro tempore signor Stefano Condina, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Buratti, domiciliata presso il suo studio in Mantova, appellante

**in contraddittorio con**

A.S. Viadana Volley, controinteressata non costituita

e Procura Federale, non intervenuta,

**avente ad oggetto**

l'impugnazione del provvedimento del GUP di Mantova, di cui al comunicato ufficiale 22/10, affisso all'Albo in data 17/03/2010, con il quale si infligge alla società O.P. Volley la perdita della gara con il peggior punteggio e la penalizzazione di tre punti in classifica per non aver preso parte alla gara n. 1160 del 10.03.10.

**Conclusioni delle parti**

come in atti.

**Motivi della decisione**

Il Giudice Unico Provinciale di Mantova ha ritenuto di non accogliere la richiesta presentata dal sodalizio odierno appellante di riconoscimento di evento non colpevole che avrebbe determinato l'assenza in campo della squadra ospite, benché ritualmente osservata la procedura, in quanto non ha ritenuto sussistere ragioni oggettive tali da aver impedito il raggiungimento della sede della gara (Viadana) risultando le strade della provincia praticabili e percorribili.

La società O.P. Volley impugna la decisione resa dal Gup e ne chiede la riforma, motivando della sussistenza di una causa di forza maggiore tale da escludere il nesso eziologico tra azione ed evento dannoso e invocando il riconoscimento della buona fede in quanto tutte le gare in programma per la serata risultavano sospese e le scuole erano chiuse in forza di ordinanza del sindaco del comune di Viadana.

Produce altresì stralci di articoli di quotidiani dai quali si evince la sussistenza di avverse condizioni metereologiche.

Questa Commissione ritiene di condividere il provvedimento adottato dal giudice di *prime cure*.

Risulta provato in atti che le condizioni metereologiche il giorno 10 marzo fossero avverse, tuttavia, non vi è prova che le strade non fossero percorribili, seppur con le dovute cautele, ed anzi, risulterebbe un "massiccio" spiegamento di mezzi spalatori "comunali ed in appalto" al fine di garantire la percorribilità delle strade.

Non si ravvedono, quindi, sussistenti (o quanto meno provate) le ragioni oggettive necessarie al fine di poter invocare la sussistenza dell'evento incolpevole.

Il ricorso deve essere rigettato e alla soccombenza consegue l'incameramento della relativa tassa di impugnazione.

\* \* \*

**P.Q.M.**

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- dispone l'incameramento della tassa di impugnazione versata dall'appellante;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 26/11/2010.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 11/01/2011

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi